

Regolamento per la concessione dell'aiuto di emergenza Corona di Suisseculture Sociale

Questa è una traduzione non vincolante. Per la gestione delle richieste di aiuto d'emergenza presso Suisseculture Sociale è vincolante il testo originale tedesco.

1. Base

L'associazione Suisseculture Sociale gestisce un fondo per l'aiuto finanziario di emergenza in amministrazione fiduciaria, in applicazione della Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19, RS 818.102) e dell'Ordinanza del 14 ottobre 2020 sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la Legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura, RS 442.15).

2. Scopo

Obiettivo del fondo per l'aiuto finanziario di emergenza è fornire un sostegno supplementare agli operatori culturali che si ritrovano in difficoltà economiche a causa del coronavirus e delle relative misure adottate per contrastarne la diffusione.

3. Processo di valutazione

Gli operatori culturali che fanno richiesta di un contributo al Fondo d'aiuto d'emergenza devono presentare una domanda di sostegno mediante la piattaforma web creata a tal fine all'indirizzo <http://nothilfe.suisseculturesociale.ch>. Presentando la domanda, i richiedenti accettano che Suisseculture Sociale possa condividere con gli organi e gli enti statali tutte le informazioni fornite, nella misura in cui ciò si renda necessario per attuare gli aiuti di emergenza o altre misure Covid. Inoltre accetta che la corrispondenza avvenga tramite posta elettronica.

I richiedenti coniugati possono scegliere se presentare una domanda congiunta o due domande separate.

L'iter per l'approvazione della richiesta prevede quattro fasi:

1. conferma automatica della ricezione della richiesta, compresa la verifica della sua completezza;
2. valutazione della documentazione;

3. controllo della decisione preliminare e della decisione finale;
4. comunicazione della decisione ed eventuale pagamento.

3.1 Ricezione delle domande

Gli addetti verificano la completezza della domanda e ne confermano la ricezione al richiedente. Le domande presentate dopo il 30 novembre 2021 saranno respinte.

Si ricorda ai richiedenti che

- le persone che sono registrate presso una cassa di compensazione in qualità di lavoratori indipendenti devono presentare una domanda di Indennità per perdita di guadagno Corona;
- le persone che hanno diritto alle prestazioni dell'AD devono farne richiesta presso un Ufficio regionale del collocamento;
- che gli importi di questi benefici devono essere corrisposti con la richiesta di aiuto di emergenza.

In caso di documenti mancanti, dossier incompleti (vedi 4.2) o informazioni lacunose, gli addetti contatteranno il richiedente.

Di norma, una richiesta viene trattata da un unico responsabile.

3.2 Esame del dossier

Gli addetti della commissione d'esame procedono con l'esame della domanda sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento (cfr. punto 5). Possono richiedere documentazione supplementare, in particolare se l'autodichiarazione del richiedente appare incompleta o non sufficientemente dettagliata.

Sulla base dell'esame della domanda, l'addetto invia una decisione preliminare all'attenzione dell'organo di controllo e attesta l'avvenuta valutazione (completa di data).

Gli addetti all'esame delle domande sono in contatto costante con l'organo di controllo per garantire la verifica della qualità della procedura.

Gli addetti che potrebbero non esprimere una valutazione imparziale poiché hanno un interesse personale o una relazione di parentela o di amicizia con il richiedente sono esclusi dal processo decisionale.

Si applicano le regole sulla Ricusazione ai sensi dell'art. 10 PA.

3.3 Controllo dell'esame formale

L'organo di controllo verifica la decisione preliminare della commissione d'esame.

Se giunge alla conclusione che la decisione preliminare non è stata presa secondo i criteri fissati dal presente regolamento (cfr. punto 5), rinviano la richiesta alla commissione d'esame per una nuova valutazione (formale). Se la commissione d'esame conferma la decisione preliminare, l'organo di controllo decide a maggioranza semplice dei voti. L'organo di controllo rende nota la sua decisione (completa di data).

I membri dell'organo di controllo esplicitano eventuali conflitti d'interesse. Qualora vi sia un interesse personale diretto nella decisione o un legame di parentela con il richiedente, si astengono dalla decisione.

Si applicano le regole sulla Ricusazione ai sensi dell'art. 10 PA.

3.4 Processo di pagamento / chiusura della domanda

Gli addetti che controllano o approvano le domande e i responsabili dell'esecuzione dei pagamenti operano con funzioni separate. I bonifici da conti bancari o postali vengono effettuati con firme collettive, depositate presso la banca/ufficio postale. Sono esclusi pagamenti in contanti. I dati anagrafici dei creditori devono essere riportati per intero. I conti bancari e postali devono essere intestati al richiedente; eccezioni sono ammesse solo se debitamente motivate.

Per l'intero Fondo di emergenza si tiene una contabilità separata.

Gli addetti all'esame comunicano al richiedente l'esito della domanda e l'eventuale ammontare dell'importo concesso come aiuto d'emergenza.

3.5 Recupero importi versati in eccesso

Suisseculture Sociale si assicura che qualsiasi pagamento in eccesso venga recuperato. Per ragioni di proporzionalità, può astenersi dal reclamare la restituzione se i costi amministrativi superano l'importo da restituire.

4. Criteri di decisione per l'esame

4.1 Beneficiari

Secondo l'art. 11 cpv. 4 della Legge Covid-19 e dell'Ordinanza COVID cultura, gli aiuti di emergenza sono destinati alle persone fisiche che lavorano principalmente nel settore culturale e risiedono in Svizzera.

Sono considerate impiegate principalmente nel settore culturale le persone che coprono almeno la metà del loro sostentamento con i proventi di attività culturali, o che dedicano almeno la metà del loro normale orario di lavoro ad attività culturali.

È necessario verificare che il richiedente provenga da uno dei settori culturali definiti dalla Legge Covid-19.

Insieme alla domanda, i richiedenti devono presentare una descrizione delle loro situazione di difficoltà, specificando in che misura sono interessato dalle misure federali di lotta contro il coronavirus.

4.2 Liquidità

I richiedenti devono dichiarare la loro liquidità. In essa sono incluse le risorse disponibili su conti bancari e investimenti finanziari (fa fede la situazione alla data di presentazione della domanda). Fanno eccezione i conti di previdenza dei pilastri 2, 3a e 3b (assicurazione sulla vita), i beni pensionistici, le polizze di assicurazione sulla vita, le proprietà occupate dal proprietario, gli strumenti musicali, le opere d'arte create dal richiedente, i veicoli e altri oggetti necessari per l'esercizio della professione.

Nel caso di coppie sposate e partner registrati, viene presa in considerazione la metà della liquidità gestita congiuntamente, a meno che il contratto di matrimonio non preveda diversamente.

I beni computabili che superano i 45.000 franchi non danno diritto ad accedere all'aiuto di emergenza. Il limite patrimoniale viene aumentato di 15.000 franchi per ogni figlio a carico.

Per la verifica dell'esattezza dei valori patrimoniali dichiarati fa fede l'ultimo accertamento fiscale cantonale giuridicamente vincolante / l'ultima dichiarazione dei redditi.

4.3 Spese ammissibili

4.3.1 Costi di alloggio

I richiedenti devono dichiarare le spese individuali sostenute mensilmente per l'alloggio. La spesa va dimostrata allegando un contratto di locazione e una dichiarazione sul numero componenti del nucleo familiare che svolgono attività lavorativa.

Nel caso il richiedente abiti in una casa di sua proprietà, è necessario che indichi i costi dell'abitazione specificando il tasso d'interesse ipotecario e un fattore di

mantenimento dell'1,5% del valore fiscale della proprietà. La dichiarazione del tasso di interesse ipotecario e del valore ufficiale della proprietà secondo la dichiarazione dei redditi viene richiesta come comprova.

4.3.2 Premi assicurativi

I richiedenti devono dichiarare i costi mensili sostenuti per le assicurazioni di base specificando il tipo di assicurazione. Tra queste figurano in particolare: i premi secondo LAMal, LAINF, Responsabilità civile, Mobilia domestica, Assicurazione auto, Protezione giuridica, Contributi all'assicurazione sociale da lavoro indipendente (AVS, LPP facoltativa) e Assicurazioni sulla vita.

4.3.3 Spese mediche

I richiedenti devono dichiarare le spese sanitarie che non sono coperte dalla loro assicurazione secondo la LAMal. I giustificativi fungono da comprova. Per spese inferiori a 100.-, non è necessario presentare giustificativi.

4.3.4 Altre spese

I richiedenti devono dichiarare qualsiasi altra spesa di sussistenza diretta, vale a dire alimenti/contributi di mantenimento, costi per la custodia esterna dei bambini e altre spese fisse specificate dal richiedente stesso.

4.3.5 Copertura dei bisogni primari

Oltre alle spese dichiarate dai richiedenti, verrà automaticamente inclusa una somma conforme agli attuali importi raccomandati per la copertura dei bisogni primari (Forfait di mantenimento) della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) allo scopo di coprire i bisogni primari del nucleo familiare .

4.4 Ricavi ammissibili

Il reddito imponibile totale previsto dichiarato non può superare i seguenti limiti:

- a. persona singola: 60.000 fr.
- b. coppia sposata/unione domestica registrata: 80.000 fr.
- c. al limite di reddito di cui sopra si aggiungono 15.000 fr. per ogni figlio a carico.

Valori reddituali che superino questi limiti non danno accesso agli aiuti di emergenza.

4.4.1 Reddito da lavoro dipendente

I richiedenti devono dichiarare il reddito mensile da lavoro dipendente.

L'ultima busta paga o il certificato di salario fungono da comprova.

4.4.2 Reddito da lavoro indipendente

I richiedenti devono dichiarare il proprio reddito da lavoro indipendente.

La dichiarazione del reddito dell'anno precedente è utilizzata per attestare la plausibilità.

4.4.3 Altre entrate

I richiedenti devono dichiarare altre forme di reddito, in particolare le indennità giornaliera AVS, le rendite AVS o AI, le prestazioni complementari, le IPG e l'assistenza sociale, gli alimenti, il sostegno ai parenti, i compensi per i diritti d'autore (comprese le royalty), i redditi derivanti dalla locazione di beni immobili, nonché i contributi di fondazioni, istituzioni e, in particolare, i contributi derivanti da altre misure di lotta contro le conseguenze economiche del coronavirus (COVID-19). Queste entrate devono essere documentate con gli estratti conto.

I richiedenti devono richiedere i contributi dell'Indennità di perdita di guadagno Corona e/o le prestazioni dell'AD se ne hanno diritto.

Inoltre, devono dichiarare qualsiasi altra forma di reddito che loro – e, nel caso di coppie sposate e unioni domestiche registrate, anche il coniuge / partner – hanno ricevuto o si aspettano di ricevere nel periodo per il quale si presenta la domanda.

4.5 Calcolo degli aiuti di emergenza

L'ammontare degli aiuti di emergenza è calcolato in base alla differenza tra le spese ammissibili e il reddito ammissibile. L'importo massimo ammonta a 196 fr. al giorno.

L'aiuto di emergenza viene richiesto ed erogato con la cadenza di due mesi di calendario, ad eccezione dell'ultimo periodo del 2020. I bimestri sono i seguenti:

Ottobre/Novembre/Dicembre 20

21 gennaio / 21 febbraio

Marzo/Aprile 21

Maggio/Giugno 21

Luglio/Agosto 21

Settembre/Ottobre 21

Novembre/Dicembre 21

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20 del mese in cui si conclude il bimestre. Le domande per il bimestre novembre/dicembre 21 vanno presentate entro il 30 novembre 2021.

4.6 Estensione dell'aiuto di emergenza

Dopo aver presentato una domanda, i richiedenti possono richiedere un'estensione dell'aiuto di emergenza per il periodo successivo qualora continuassero a versare in difficoltà finanziaria.

A tal fine, i richiedenti sono tenuti a fornire informazioni su eventuali modifiche ai dati dichiarati nella domanda originale, in particolare:

- Indennità di altre misure Covid (in particolare Indennità per perdita di guadagno Corona), che non siano già state segnalate a Suisseculture Sociale
- Variazioni rispetto alla domanda originale, in particolare riguardanti il reddito, il patrimonio o la situazione familiare.

Sulla base delle risposte fornite dal richiedente, sarà redatto un duplicato della domanda che viene sottoposta a nuovo esame. Se la valutazione è positiva, gli aiuti di emergenza vengono erogati per un nuovo bimestre.

5. Diritto legale

Non sussiste un diritto legale al sostegno. La procedura di ricorso è regolata dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa (PA, SR 172.021).

Le disposizioni di Suisseculture Sociale sono inviate per posta elettronica. Su richiesta, Suisseculture Sociale invierà una decisione scritta per posta.

I ricorsi contro le disposizioni di Suisseculture Sociale possono essere presentati al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dal ricevimento. Il ricorso deve

contenere la domanda originale, una motivazione con indicazione delle prove e la firma dei facenti ricorso. L'ordine deve essere allegato come prova. La procedura è a pagamento.

6. Utilizzo dei dati

Suisseculture Sociale si impegna a trattare i dati sensibili dei richiedenti come confidenziali e a non concedere a terzi l'accesso. Fanno eccezione gli organi di controllo designati nel contratto di prestazione, ossia Pro Helvetia, l'Ufficio federale della cultura (UFC), gli uffici cantonali responsabili secondo il contratto di prestazione e il Controllo federale delle finanze (CDF).

Suisseculture Sociale si impegna a comunicare le somme versate in base alle domande approvate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento agli organi designati a tal fine in conformità al contratto di prestazione.

Adottato dal Comitato di Suisseculture Sociale il 26 ottobre 2020.

Approvato dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e dall'Ufficio federale della cultura come parte integrante del contratto di prestazione del 16 novembre 2021.

Adattato alle modifiche apportate alle ordinanze per il settore culturale Covid-19 del 18 dicembre 2020.